



Bruxelles, 22 ottobre 2020
(OR. en)

12177/20

Fascicolo interistituzionale:
2020/0237(NLE)

SCH-EVAL 167
MIGR 130
COMIX 498

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	20 ottobre 2020
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	11298/20
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte della Germania , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del rimpatrio

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte della Germania, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio, adottata mediante procedura scritta il 20 ottobre 2020.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte della Germania, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Germania provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore del rimpatrio eseguita nel 2020. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2020) 4111 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 2, 8, 9 e 12 qui di seguito.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, la Germania deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Germania è invitata a

1. garantire che a tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dal tipo di contatto eventualmente mantenuto con i genitori nel paese di origine o in qualsiasi altro paese terzo, sia assegnato un tutore nel minor tempo possibile, e comunque prima che venga emessa una decisione di rimpatrio;
2. modificare la legislazione nazionale e allineare la prassi alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (cause C-329/11, Achughbabian, e C-61/11, El Dridi) e alla raccomandazione 3 della decisione di esecuzione 12413/16 del Consiglio;
3. modificare la legislazione e la prassi nazionali per garantire che i divieti d'ingresso producano effetti in tutta l'UE/in tutto lo spazio Schengen, secondo la definizione di cui all'articolo 3, punto 6, della direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri);
4. modificare la legislazione e la prassi nazionali per garantire che le decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare impongano un chiaro obbligo di rimpatrio in un paese terzo, ai sensi della definizione di "rimpatrio" di cui all'articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;
5. modificare la legislazione nazionale per renderla conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE;
6. garantire che le autorità competenti valutino la possibilità di prorogare il periodo per la partenza volontaria per un periodo congruo qualora le circostanze specifiche del caso individuale lo giustifichino, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE;

7. modificare la legislazione nazionale per allinearla all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/115/CE, al fine di garantire l'emissione sistematica di divieti d'ingresso nei confronti dei cittadini di paesi terzi che non ottemperano all'obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria, come indicato anche nella raccomandazione 4 della decisione di esecuzione 12413/16 del Consiglio;
8. riesaminare il sussistere della situazione di emergenza, garantire la disponibilità di un'adeguata capacità di trattenimento apposita e, in ogni caso, garantire che il trattenimento di cittadini di paesi terzi avvenga di norma in appositi centri di trattenimento;
9. modificare la legislazione nazionale per garantire che le decisioni di trattenimento siano riesaminate d'ufficio a intervalli ragionevoli così da verificare la permanenza delle condizioni di trattenimento, come indicato anche nella raccomandazione 8 della decisione di esecuzione 12413/16 del Consiglio;
10. adottare misure adeguate per evitare che nei centri di trattenimento di Büren e di Langenhagen si abbia l'impressione generale di un ambiente carcerario. Nel centro di trattenimento di Langenhagen garantire l'organizzazione di sufficienti attività ricreative e la predisposizione di un riparo adeguato contro le intemperie nello spazio esterno;
11. garantire un'adeguata tutela della privacy nella sala visite del centro di trattenimento di Langenhagen e negli impianti sanitari dei centri di trattenimento di Büren e di Langenhagen;
12. modificare la legge sul soggiorno per garantire che l'allontanamento verso un paese diverso dal paese di origine o dal paese di transito in conformità di accordi di riammissione a livello dell'UE o bilaterali o di altre intese richieda il consenso dell'interessato, come specificato all'articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE, e altresì indicato nella raccomandazione 6 della decisione di esecuzione 12413/16 del Consiglio;

13. adottare tutte le misure necessarie per garantire un sistema di monitoraggio efficace e indipendente dei rimpatri forzati, in linea con l'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE, monitorando sistematicamente tutte le fasi delle operazioni di rimpatrio.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
